



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 aprile 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Giuseppe LA GALA	Consigliere -
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario - relatore

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal responsabile dell'area finanziaria del Comune di Ponte nelle Alpi (BL), acquisita al prot. Cdc n. 1076 del 5 marzo 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

FATTO

Il Comune di Ponte nelle Alpi, nella persona del responsabile dell'area finanziaria, chiede quale sia l'orientamento interpretativo in merito alla figura del responsabile d'imposta di soggiorno ed alla persistenza dell'obbligo di presentazione del conto giudiziale (Modello 21) tramite il portale "SiReCo".

Nello specifico, chiede quale sia la corretta qualificazione del titolare della struttura ricettiva ai fini contabili e se il Comune sia tenuto ad acquisire annualmente, entro il 30 gennaio, il conto giudiziale riferito all'esercizio precedente, ai fini del suo inserimento nel rendiconto della gestione ed il successivo inoltro alla Corte dei conti tramite il portale SiReCo.

La richiesta di parere chiarisce, altresì, che il Comune ha istituito l'imposta di soggiorno con decorrenza 1° giugno 2026. Richiama, inoltre, l'art. 180, co. 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che, introducendo il comma 1-ter all'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, qualifica il gestore della struttura ricettiva quale responsabile d'imposta, escludendone la natura di agente contabile derivante dell'interpretazione estensiva dell'art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827. Infine, afferma come si siano espresse, in senso conforme, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, che hanno escluso la qualificazione del gestore quale agente contabile, affermando la natura tributaria del relativo rapporto con il Comune.

DIRITTO

1. Preliminarmente all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

Con riferimento ai requisiti soggettivi, l'art. 7, co. 8, l. 5 giugno 2003, n. 131, ha definito i soggetti giuridici legittimati alla richiesta di parere, la cui elencazione va considerata tassativa, in quanto la disposizione menzionata riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost., di cui costituisce attuazione (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 13/AUT/07).

Sempre in ordine al profilo soggettivo, la Corte dei conti ha stabilito che, ai fini dell'ammissibilità, la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta.

Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve rientrare nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un *“ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”* (Sez. autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). Le Sezioni riunite, al riguardo, hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica *“consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”* e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere *“qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”* (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

La Sezione delle autonomie e le Sezioni riunite in sede di controllo hanno, inoltre, precisato che, nell’ambito dell’attività consultiva, la Corte dei conti non può essere immessa *“nei processi decisionali degli enti”* e, pertanto, il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, e non può *“concernere fatti gestionali specifici”*, implicare valutazioni di comportamenti amministrativi, di fatti già compiuti o di atti e provvedimenti adottati o creare interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o da altra magistratura (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006; deliberazione 19 febbraio 2014, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG; deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG; deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG; SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 27/CONTR/11).

La richiesta di parere, pur essendo originata da un’esigenza gestionale dell’Amministrazione, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica. È esclusivo onere dell’Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale; pertanto, ogni valutazione in merito alla legittimità e all’opportunità dell’attività amministrativa resta in capo all’Ente, sicché il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’ente, ovvero determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un’attività amministrativa *in fieri*, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione contr. Lombardia n. 78/2015; Sezione contr. Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015).

Ne risulta che sono inammissibili richieste di parere per la cui soluzione *“non si rinvencono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte*

del legislatore" (cfr. Sezione delle autonomie, delibera n. 3/2014), quanto istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa. L'ausilio consultivo deve essere, inoltre, preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere: non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

2. Premesso quanto sopra, nel caso di specie la richiesta di parere è stata presentata alla Sezione dal Responsabile dell'area finanziaria. Come già sopra evidenziato, la Corte ha specificatamente previsto che in ordine al profilo soggettivo, ai fini dell'ammissibilità del parere, la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta. Ne deriva che, non essendo il Responsabile dell'area finanziaria dell'ente organo politico di vertice e rappresentante legale del Comune di Ponte nelle Alpi, la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile sotto il profilo soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato come, con il decreto n. 1 del 2026, la seconda Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti ha affermato che *"le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 1527/2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, in tema di riparto di giurisdizione nei giudizi aventi a oggetto l'omesso riversamento, in favore del Comune, dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti della struttura alberghiera, successivi all'entrata in vigore dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario.*

La Suprema Corte ha infatti ritenuto che, a seguito della novella attuata con l'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011) che individua il gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta «l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria».

Le Sezioni unite hanno, altresì, evidenziato che «Con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento d'imposta ad opera del cliente. È quindi mutato l'approccio normativo, volto a sancire in modo inequivoco che l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione di sanzioni».

In definitiva, la Corte di cassazione ha affermata la giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile" (nello stesso senso,

Sezione giurisdizionale Lazio n. 55/2026 del 27 gennaio 2026; Sezione Giurisdizionale Sicilia n. 55/2026 del 18 febbraio 2026).

Sotto il profilo attinente alla funzione di controllo della Corte dei conti, si evidenzia il contrasto con altre funzioni della Corte dei conti ed, in specie, con la funzione giurisdizionale. Va infatti ricordato che il presupposto dell'inerenza alla contabilità pubblica deve essere valutato anche in negativo, poiché la funzione consultiva deve essere svolta senza costituire, in concreto, una interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura.

Deve infatti evitarsi il rischio che le decisioni adottate in sede consultiva possano essere utilizzate per elidere o attenuare posizioni di responsabilità, così da condizionare l'esito di procedimenti giudiziari.

Questa Sezione, già nella deliberazione n. 27 SRCVEN/2022/PAR del 10 febbraio 2022, espressamente affermava che: *"Va in proposito evidenziato che i quesiti in esame riguardano la sussistenza della qualifica di agente contabile per i soggetti gestori delle strutture ricettive e la presentazione del conto di gestione da parte del comune per ogni struttura ricettiva; si tratta di problematiche di ordine giuridico, che devono essere risolte in altra sede, involgendo attribuzioni delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, come desumibile dalle norme vigenti"*. Nello stesso senso, Sezione controllo Piemonte n. SRCPIE/137/2024/PAR del 23 luglio 2024; Sezione controllo Umbria n. SRCUMB/59/2023/PAR del 25 luglio 2023.

Queste ultime decisioni, pur precedenti alla citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 1527/2026, affermano la potenziale interferenza con le altre funzioni della Corte dei conti e sono confermate nel merito dalle successive sentenze delle sezioni giurisdizionali, come sopra descritte, che sono intervenute definendo nel dettaglio il perimetro applicativo dell'imposta di soggiorno.

La riscontrata carenza dei rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo sia di carattere oggettivo, che devono sussistere contestualmente, preclude l'esame del merito della richiesta.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara inammissibile, nei termini sopra esposti, la richiesta di parere del Comune di Ponte nelle Alpi.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Ponte nelle Alpi (BL) e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Il Relatore

Germano MARCELLI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 aprile 2026.

Il Direttore di Segreteria

Luca CASTELLARO

f.to digitalmente